



DIREZIONE TABACCHI
UFFICIO ACCISE SUI TABACCHI E IMPOSTA
DI CONSUMO SUI PRODOTTI DA INALAZIONE

COMUNICATO

PRODOTTI ACCESSORI AL CONSUMO DEI TABACCHI DA FUMO - PUBBLICAZIONE ELENCO SOGGETTI OBBLIGATI/DEPOSITI E TABELLE DI COMMERCIALIZZAZIONE

Roma, 24 aprile 2020 – Si comunica che, in data odierna, sono state pubblicate sul sito internet dell’Agenzia all’indirizzo “*Home - Monopoli - Tabacchi - Prodotti accessori ai tabacchi da fumo - Tabelle commercializzazione prodotti*” le tabelle di commercializzazione dei prodotti accessori ai prodotti da fumo in base alle istanze pervenute fino al 23 aprile u.s..

Atteso l’alto numero di istanze pervenute e la difficoltà di procedere ad una univoca attribuzione di codici per singolo prodotto si evidenzia che i prodotti non già stati previsti nelle tabelle pubblicate il giorno 8 gennaio u.s. sono stati inseriti in tabelle provvisorie con l’attribuzione di ulteriori codici provvisori.

Nell’ambito dei documenti utilizzati per la vendita da parte dei soggetti obbligati e nella contabilità da implementare ai sensi della determinazione direttoriale 242266 del 31 dicembre 2019 dovranno essere utilizzati i codici dei prodotti contenuti nelle tabelle di commercializzazione ovvero, in mancanza, quelli relativi ai prodotti contenuti nelle tabelle provvisorie.

Si rammenta che, in base all’art. 62 *quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall’art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la circolazione dei prodotti (cartine, cartine arrotolate senza tabacco, filtri, confezioni miste) è legittimata dall’inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione.

Si comunica, inoltre, che all’indirizzo “*Home - Monopoli - Tabacchi - Prodotti accessori ai tabacchi da fumo – Elenco soggetti obbligati e depositi*” è stato pubblicato, altresì, l’elenco dei nominativi di tutti coloro dai quali è pervenuta istanza fino al 23 aprile u.s., con l’indicazione delle sedi dei depositi di riferimento (laddove il dato sia stato fornito) e dei codici identificativi attribuiti ai soggetti obbligati e ai relativi depositi.

Per tutte le nuove istanze e/o integrazioni pervenute successivamente si procederà ad aggiornamenti periodici.



DIREZIONE TABACCHI
UFFICIO ACCISE SUI TABACCHI E IMPOSTA
DI CONSUMO SUI PRODOTTI DA INALAZIONE

COMUNICATO

PRODOTTI ACCESSORI AL CONSUMO DEI TABACCHI DA FUMO - PUBBLICAZIONE ELENCO SOGGETTI OBBLIGATI/DEPOSITI E TABELLE DI COMMERCIALIZZAZIONE

Roma, 29 maggio 2020 – Si comunica che, in data odierna, sono state pubblicate sul sito internet dell’Agenzia all’indirizzo “*Home - Monopoli - Tabacchi - Prodotti accessori ai tabacchi da fumo - Tabelle commercializzazione prodotti?*” le tabelle di commercializzazione dei prodotti accessori ai prodotti da fumo in base alle istanze pervenute fino al 27 maggio u.s..

Atteso l’alto numero di istanze pervenute e la difficoltà di procedere ad una univoca attribuzione di codici per singolo prodotto si evidenzia che i prodotti non già stati previsti nelle tabelle pubblicate il giorno 8 gennaio u.s. sono stati inseriti in tabelle provvisorie con l’attribuzione di ulteriori codici provvisori.

Nell’ambito dei documenti utilizzati per la vendita da parte dei soggetti obbligati e nella contabilità da implementare ai sensi della determinazione direttoriale 242266 del 31 dicembre 2019 dovranno essere utilizzati i codici dei prodotti contenuti nelle tabelle di commercializzazione ovvero, in mancanza, quelli relativi ai prodotti contenuti nelle tabelle provvisorie.

Si rammenta che, in base all’art. 62 *quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall’art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la circolazione dei prodotti (cartine, cartine arrotolate senza tabacco, filtri, confezioni miste) è legittimata dall’inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione.

Si comunica, inoltre, che all’indirizzo “*Home - Monopoli - Tabacchi - Prodotti accessori ai tabacchi da fumo – Elenco soggetti obbligati e depositi?*” è stato pubblicato, altresì, l’elenco dei nominativi di tutti coloro dai quali è pervenuta istanza fino al 27 maggio u.s., con l’indicazione delle sedi dei depositi di riferimento (laddove il dato sia stato fornito) e dei codici identificativi attribuiti ai soggetti obbligati e ai relativi depositi.

Per tutte le nuove istanze e/o integrazioni pervenute successivamente si procederà ad aggiornamenti periodici.



DIREZIONE TABACCHI
UFFICIO ACCISE SUI TABACCHI E IMPOSTA
DI CONSUMO SUI PRODOTTI DA INALAZIONE

COMUNICATO

PRODOTTI ACCESSORI AL CONSUMO DEI TABACCHI DA FUMO - PUBBLICAZIONE ELENCO SOGGETTI OBBLIGATI/DEPOSITI E TABELLE DI COMMERCIALIZZAZIONE

Roma, 09 giugno 2020 – Si comunica che, in data odierna, sono state pubblicate sul sito internet dell’Agenzia all’indirizzo “*Home - Monopoli - Tabacchi - Prodotti accessori ai tabacchi da fumo - Tabelle commercializzazione prodotti*” le tabelle di commercializzazione dei prodotti accessori ai prodotti da fumo in base alle istanze pervenute fino al 5 giugno u.s..

Atteso l’alto numero di istanze pervenute e la difficoltà di procedere ad una univoca attribuzione di codici per singolo prodotto si evidenzia che i prodotti non già stati previsti nelle tabelle pubblicate il giorno 8 gennaio u.s. sono stati inseriti in tabelle provvisorie con l’attribuzione di ulteriori codici provvisori.

Nell’ambito dei documenti utilizzati per la vendita da parte dei soggetti obbligati e nella contabilità da implementare ai sensi della determinazione direttoriale 242266 del 31 dicembre 2019 dovranno essere utilizzati i codici dei prodotti contenuti nelle tabelle di commercializzazione ovvero, in mancanza, quelli relativi ai prodotti contenuti nelle tabelle provvisorie.

Si rammenta che, in base all’art. 62 *quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall’art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la circolazione dei prodotti (cartine, cartine arrotolate senza tabacco, filtri, confezioni miste) è legittimata dall’inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione.

Si comunica, inoltre, che all’indirizzo “*Home - Monopoli - Tabacchi - Prodotti accessori ai tabacchi da fumo – Elenco soggetti obbligati e depositi*” è stato pubblicato, altresì, l’elenco dei nominativi di tutti coloro dai quali è pervenuta istanza fino all’8 giugno u.s., con l’indicazione delle sedi dei depositi di riferimento (laddove il dato sia stato fornito) e dei codici identificativi attribuiti ai soggetti obbligati e ai relativi depositi.

Per tutte le nuove istanze e/o integrazioni pervenute successivamente si procederà ad aggiornamenti periodici.



IL DIRETTORE GENERALE

Prot. 163208/RU

Roma, 30 maggio 2020

CIRCOLARE N. 13 / 2020

ISTRUZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI SULLE TARIFFE DI VENDITA AL PUBBLICO E SULLE DETERMINAZIONE DEI PREZZI PER I PRODOTTI DA FUMO DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504 CAPO III-BIS DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2016, N.6.

Al fine di razionalizzare, uniformare e semplificare i procedimenti dell'Agenzia, si rende necessario fornire istruzioni operative in relazione alle modalità di presentazione delle istanze in oggetto e alla relativa trattazione.

Le istruzioni riportate non innovano rispetto all'attuale assetto, ma si propongono l'obiettivo di razionalizzare le fasi procedurali, al fine di semplificare le attività e regolamentare i tempi di adozione di alcuni provvedimenti, nel rispetto degli interessi erariali e di quelli economici degli operatori interessati.

Requisiti di ammissibilità delle istanze

E' innanzitutto necessario che le istanze provengano da soggetti legittimati a proporre.

Atteso l'impatto sul mercato delle richieste della specie, va rappresentata la necessità dell'attribuzione chiara e precisa dell'istanza al produttore del marchio, come peraltro richiesto dalla medesima norma che prevede la riferibilità dell'istanza al produttore, salvo i casi in cui quest'ultimo sia extra unionale e per i quali sussista la legittimazione *ex lege* dell'importatore.

Per tale ragione è oltremodo necessario che le istanze provengano dal rappresentante legale del produttore o dell'importatore riconoscibile attraverso statuto o atto costitutivo della società ovvero attraverso apposita procura ovvero mandato con rappresentanza.

E' inoltre necessario che l'istanza pervenga debitamente sottoscritta e, pertanto, che la medesima, se inviata via PEC, sia dotata di firma digitale o, in alternativa, di firma autografa il cui originale va in ogni caso recapitato all'Agenzia.

In secondo luogo è altresì necessaria l'indicazione chiara del prodotto e degli elementi caratteristici che devono essere sottoposti al controllo dell'Agenzia.



IL DIRETTORE GENERALE

L'istanza, infine, deve essere completa in tutti i suoi elementi per consentire l'avvio dell'istruttoria procedimentale.

A) - Iscrizione in tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati (art. 39 quater, commi 1 e 4, del d.lgs. n.504/1995).

La domanda di iscrizione in tariffa dei tabacchi lavorati, sottoscritta dal legale rappresentante *pro tempore*, deve pervenire in forma completa, per avviare la relativa istruttoria procedimentale e il decorso del termine di 45 giorni previsto dalla normativa vigente.

Perché possa ritenersi completa l'istanza deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

- I. indicazioni chiare del richiedente (indicare anche se produttore, importatore o rappresentante). A tal fine si specifica che, ordinariamente, la richiesta deve pervenire dal produttore, ovvero per prodotti extra UE, da parte di soggetti che ne abbiano l'esclusiva di importazione, ovvero di rappresentanti del produttore. In tali casi l'istanza deve essere corredata rispettivamente da una licenza di importazione, ovvero da un mandato di rappresentanza e di distribuzione conferito dall'azienda produttrice alla società che presenta formalmente la domanda d'iscrizione in tariffa;
- II. identificazione della tipologia di prodotto secondo le definizioni di cui agli articoli 39-bis e 39-ter del D.lgs. n.504/1995 (sigarette, sigari, sigaretti, tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, altro tabacco da fumo, tabacco da fiuto o da mastico), con chiara identificazione della denominazione da utilizzare, che deve essere corrispondente a quella riportata sulla confezione di vendita al pubblico;
- III. codice EU-CEG, attribuito al prodotto da iscrivere, e rilasciato dal sistema comune di raccolta delle informazioni Common Entry Gate - <<EU-CEG>>, nella fase di inserimento degli ingredienti dei prodotti medesimi, da cui sia possibile verificare anche l'esatta corrispondenza con la denominazione indicata nella domanda di iscrizione;
- IV. denominazione della marca di prodotto che si intende commercializzare, necessariamente corrispondente a quella riportata nel sistema comune di raccolta di cui al punto III);
- V. documentazione che certifichi la registrazione del marchio, oppure atto con il quale l'impresa titolare del marchio conceda l'utilizzo al soggetto che inoltra l'istanza (se diverso); in caso di marchio non registrato apposita autodichiarazione in tal senso;
- VI. indicazione di uno o più depositari fiscali incaricati della distribuzione dei prodotti a seguito dell'iscrizione in tariffa;
- VII. caratteristiche delle confezioni (numero di pezzi per confezione - se trattasi di sigarette, sigari, sigaretti - ovvero peso in grammi se trattasi di altra tipologia di tabacco lavorato);
- VIII. campioni di *packaging*, sotto forma di stesi grafici e confezioni, per consentire la valutazione della conformità degli stessi alla normativa vigente in materia di etichettatura, confezionamento e presentazione dei prodotti da fumo. Si rammenta che la tipologia di prodotto e il numero dei pezzi a confezione, ovvero il peso in grammi, dovranno essere chiaramente riportati sulle confezioni medesime. E' consentito ai

IL DIRETTORE GENERALE

- produttori (o importatori o rappresentanti) richiedere, per motivi commerciali, una preventiva autorizzazione, rispetto all'effettiva istanza di iscrizione in tariffa anticipando, sempre a mezzo PEC, gli stessi grafici, da utilizzare nella fase di produzione;
- IX. campionatura del prodotto, per consentire lo svolgimento delle analisi di laboratorio previste dalla normativa vigente, variabile a seconda della categoria (quantomeno: grammi 800 per le sigarette, n. 5 pezzi per i sigari, n. 40 pezzi per i sigaretti, grammi 200 per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, e per gli altri tabacchi da fumo, da fiuto o da mastico);
- X. caratteristiche del prodotto (scheda tecnica contenente le relative specifiche):
1. per le sigarette: livelli di emissioni di nicotina, catrame e monossido di carbonio, lunghezza totale, lunghezza carta bocchino, lunghezza filtro, calibro, peso della sigaretta e peso del trinciato, ecc.,;
 2. per i sigari e i sigaretti: lunghezza totale, tipo, peso senza filtro o bocchino e massa con filtro o bocchino, tipologia di fascia esterna (naturale/ricostituito), tipologia dell'eventuale sottofascia. Per i sigari e i sigaretti con fascia esterna di tabacco ricostituito specificare anche la circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza;
 3. per il tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette, percentuale in peso delle particelle di tabacco con lunghezza di taglio inferiore ad 1,5 millimetri (più del 25% in peso).
- XI. indicazione del prezzo di vendita al pubblico, che deve essere espresso sia per unità minima di condizionamento destinati alla vendita al pubblico, che per:
1. chilogrammo convenzionale ⁽¹⁾ (pari a n. 1.000 sigarette, n. 200 sigari, n. 400 sigaretti);
 2. grammi 1.000 in caso di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, altro tabacco da fumo, tabacco da fiuto o da mastico.

In relazione a quanto previsto al punto IX) nonché, nei limiti in cui rileva, al punto VIII), si forniscono ulteriori indicazioni sulle modalità di presentazione dei campioni di prodotto destinati alle analisi di laboratorio.

I campioni devono essere facilmente identificabili e, laddove non inseriti nelle unità di confezionamento, suddivisi per tipologia di prodotto, con chiara identificazione dei medesimi. In caso di invio della richiesta d'iscrizione via PEC questa deve contenere la data di consegna (con un margine di tre giorni), dei campioni di prodotto, ovvero, del materiale attinente al *packaging*.

La consegna va effettuata direttamente al Reparto Corrispondenza che, per quanto concerne i campioni di prodotto, provvederà, d'intesa con il competente Ufficio della Direzione Tabacchi, a rilasciare ricevuta di corretta consegna delle unità di prodotto trasmesse.

⁽¹⁾ Definizione di chilogrammo convenzionale ai sensi dell'articolo 29-quinquies, comma 1, del D.lgs. n. 501/1995.

B) - Modifiche attinenti a prodotti iscritti in tariffa.

I produttori, nonché gli importatori e i rappresentanti possono, tra l'altro, chiedere variazioni riguardanti uno o più caratteristiche relative ai prodotti del tabacco, fatta eccezione per la domanda di cambio prezzi, che, per ovvie esigenze operative, dovrà presentarsi senza ulteriori richieste di modifiche.

In particolare può essere consentita la richiesta di:

- I. cambio denominazione del prodotto;
- II. modifiche tenori (livelli di emissione delle sigarette) e/o contenuti;
- III. modifica del *packaging*;
- IV. cambio del prezzo di vendita al pubblico in tariffa (art.39 quater co.2, d.lgs. n.504/1995).

L'istanza – anch'essa debitamente sottoscritta - che può riguardare una o più delle predette caratteristiche, deve contenere, per essere considerata completa, oltre quanto indicato ai punti, di cui alla Sezione A), I) richiedente, II) tipologia del prodotto, III) codice Hu-Ceg, IV) denominazione, V) marchio, VI) depositi fiscali di distribuzione, anche gli elementi di seguito specificati per tipologia di variazione:

- I. per quanto riguarda la richiesta di cambio denominazione di un prodotto già iscritto, occorre che nella domanda siano contenuti anche:
 1. la data dalla quale il prodotto immesso in consumo è ridenominato;
 2. il codice di commercializzazione del prodotto che si modifica;
 3. il nuovo nome del prodotto, con indicazione del passaggio da quello che si vuole modificare a quello che si intende dare al prodotto (DA → A);
 4. gli stesi grafici relativi al prodotto rinominato.
- II. in relazione alla modifica dei tenori e/o dei contenuti di un prodotto già iscritto, la comunicazione deve contenere anche:
 1. la data dalla quale vengono immessi in consumo prodotti con contenuti modificati;
 2. il codice di commercializzazione del prodotto che si modifica;
 3. la campionatura di cui al punto IX) Sezione A);
 4. la scheda tecnica di cui al punto X) Sezione A).
- III. l'istanza di modifica del *packaging* per un prodotto già iscritto deve contenere anche:
 1. la data dalla quale il prodotto immesso in consumo è modificato;
 2. il codice di commercializzazione del prodotto che si modifica;
 3. stesi grafici, nonché un campione/prototipo fisico di unità di confezionamento, per la nuova veste che si propone, al fine di valutarne la conformità alla normativa vigente in materia di etichettatura, confezionamento e presentazione dei prodotti da fumo di cui al d.lgs. n.6/2016.



IL DIRETTORE GENERALE

Artesi i tempi procedurali previsti, le richieste di modifiche fin qui esaminate, vanno inviate non prima dei quarantacinque giorni e non oltre i quindici giorni precedenti la data indicata per l'operatività delle modifiche.

Si sottolinea, peraltro, che le medesime modifiche possono comportare il rilascio di un codice di commercializzazione differente o parzialmente differente.

Il codice di commercializzazione infatti, utilizzato non solo per l'identificazione del prodotto ai fini della rendicontazione fiscale, ma anche per le richieste da parte dei rivenditori, assume un valore di trasparenza per il riconoscimento di uno specifico prodotto.

Le modifiche illustrate possono determinare un cambiamento sostanziale dei prodotti che può condurre l'Agenzia, nel rispetto dei consumatori, all'attribuzione di un codice nuovo per quelli che hanno perso le loro caratteristiche essenziali.

IV. in merito alla richiesta di adeguamento del prezzo di vendita al pubblico di un prodotto già iscritto, l'istanza deve contenere anche:

1. il codice di commercializzazione del prodotto del quale si intende modificare il prezzo;
2. la caratteristica delle confezioni di cui al punto VII) della sezione A;
3. il prezzo vigente nei formati di cui al punto XI) della sezione A);
4. il prezzo che si richiede per i medesimi formati;
5. una relazione descrittiva, secondo quanto previsto dall'art. 39 quater, comma 2, del d.lgs. n.504/1995, degli effetti economico-finanziari conseguenti alle variazioni richieste, unitamente ad una scheda in formato XLS (secondo il format allegato), completa dei riferimenti ai prodotti oggetto di variazione e di una stima della quantità annua ⁽²⁾ venduta presunta con i vecchi e i nuovi prezzi proposti

Si prega di porre particolare attenzione alla compilazione della scheda appena citata, atteso che la medesima costituisce la base di analisi per la valutazione dei possibili impatti delle variazioni sulle attese entrate erariali.

Va da sé che il format della scheda proposta è da considerarsi un modello standard minimo e che sono gradite ulteriori e più approfondite e articolate informazioni, a corredo della domanda.

Fermi restando i termini di conclusione di cui all'articolo all'art. 39-quater, comma 4, del d.lgs. n.504/1995, si rappresenta che, per dare avvio al procedimento in esame, saranno trattate ordinariamente le richieste di variazione dei prezzi secondo una periodicità quindicinale (

⁽²⁾ - Per le istanze ricevute entro la data del 30 giugno fare riferimento all'anno in corso;
- Per le istanze ricevute dopo il 30 giugno, fare riferimento anche all'anno seguente.



IL DIRETTORE GENERALE

istanze pervenute dal primo al quindicesimo giorno e dal sedicesimo all'ultimo giorno di ogni mese), per le quali si è conclusa positivamente la relativa istruttoria procedimentale.

C) - Registrazione dei tabacchi da inalazione senza combustione (art.39-terdecies del d.lgs. n.504/1995)

Anche la domanda di registrazione dei tabacchi da inalazione senza combustione, di cui all'articolo 39-terdecies del d.lgs. n.504/1995, deve pervenire, sottoscritta dal legale rappresentante del produttore, in forma completa, per avviare la relativa istruttoria procedimentale.

Perché possa ritenersi completa l'istanza deve necessariamente contenere, oltre agli elementi di cui ai punti I), II) III), IV), V), VI), VII) e VIII) della sezione A), anche i seguenti elementi:

- I. campionatura del prodotto, trasmessa secondo le modalità indicate per il punto IX) della sezione A), costituita da almeno 800 pezzi e da n.4 dispositivi - Device, per consentire al laboratorio interno lo svolgimento delle analisi previste dalla normativa vigente, avendo cura di fornire le relative istruzioni in italiano (o in alternativa in inglese) riguardanti le modalità di funzionamento del dispositivo stesso;
- II. scheda contenente le specifiche tecniche del prodotto che si intende registrare;
- III. "dichiarazione di conformità UE", che certifichi la conformità del dispositivo - Device a tutti i requisiti essenziali di cui alle direttive unionali applicabili per la marcatura CE;
- IV. prezzo di vendita al pubblico per n. 1.000 pezzi;
- V. prezzo a confezione.

Si rammenta che, nel caso dei prodotti della specie, indipendentemente dalla data di presentazione dell'istanza, la registrazione non potrà avvenire prima di sei mesi dalla data di notifica di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 6/2016.

Le eventuali modifiche, che si vorranno apportare ai prodotti già registrati, dovranno essere comunicate e formulate con le stesse modalità, descritte per le precedenti categorie di prodotto, di cui alla sezione B).

Nel caso di modifiche di contenuti e/o degli ingredienti del prodotto, quest'Agenzia si riserva di valutare la natura sostanziale o meno delle modifiche proposte, eventualmente coinvolgendo il Ministero della Salute per gli aspetti di relativa competenza.

Gli operatori del settore, in un'ottica di semplificazione e miglioramento dei processi, sono invitati a prestare massima attenzione nella predisposizione della documentazione inoltrata a quest'Agenzia per evitare necessità di rettifiche e di integrazioni e a considerare in maniera quanto più possibile precisa, compatibilmente con le esigenze di produzione dei tabacchi di cui chiedono l'iscrizione o la variazione in tariffa, la tempistica delle attività richieste.



IL DIRETTORE GENERALE

In relazione a quest'ultimo aspetto si chiarisce che, nel caso in cui l'istanza dovesse risultare irregolare o incompleta, ogni difformità rilevata costituirà interruzione dei termini procedurali, con la conseguenza che i termini previsti inizieranno a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento dell'istanza debitamente integrata e completa.

E' intenzione in ogni caso dell'Agenzia promuovere incontri periodici di tutti gli operatori interessati, per una più efficace azione di concertazione delle problematiche comuni e l'identificazione delle migliori soluzioni per il perseguimento degli interessi coinvolti.

Il competente Ufficio della Direzione Tabacchi provvederà a convocare periodicamente gli operatori coinvolti sia laddove se ne ravvisi la necessità per la cura di interessi pubblici ovvero per concertare soluzioni condivise nell'interesse del comparto.

Marcello Minenna

ALLEGATI: 1

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Marcello Minenna', is positioned below the typed name.